



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/07/2005

=====

ADDI' 26/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: CIANI - MANDARELLI - NIERI

DELIBERAZIONE 677

Oggetto:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione sito in Rieti - frazione di Sant'Elia - in variante allo strumento urbanistico del Comune di Rieti.



677 26 LUG. 2005 *dy*

Oggetto: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione sito in Rieti - frazione di Sant'Elia - in variante ~~allo~~ ^{al} strumento urbanistico del Comune di Rieti.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che il Comune di Rieti intende realizzare un impianto di fitodepurazione a servizio della frazione di Sant'Elia.

Che il tecnico incaricato dal Comune di Rieti, Ing. Silvio Fabrizi, ha redatto il progetto preliminare, definitivo - esecutivo dell'intervento in parola.

Che ai proprietari dei terreni interessati dagli espropri è stato comunicato con nota prot. n. 3004 del 18.01.2002, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 7.08.1990, l'avvio del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera in oggetto;

Che i medesimi proprietari non hanno presentato nessuna osservazione in merito;

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08.3.2002 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto, ai sensi della legge 03.01.1978 n°1.

Che a seguito di pubblicazione avvenuta dal 18.03.2002 al 28.03.2002, non sono pervenute osservazioni.

Che con la medesima deliberazione, oltre all'approvazione del progetto preliminare dei lavori in esame, si è dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e l'urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge;

Che è necessario mutare la destinazione urbanistica dei terreni da zona agricola - "F2" a zona impianti tecnologici "S1", nonché la creazione di una zona di rispetto assoluto "G2" con vincolo di inedificabilità, circostante l'area destinato all'impianto, della larghezza di 100 metri;

Che il Comune di Rieti con nota prot. 29381 del 17.06.2002 ha richiesto alla Regione Lazio - *Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza*, la promozione di un accordo di programma convocando con successiva nota, prot. n. 33700 del 16.6.2004, una Conferenza di Servizi per la conclusione dell'iter procedurale finalizzato all'accordo di programma per la realizzazione delle opere in progetto;

Che detta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 08.07.2004 con la prescrizione di pervenire alla affrancazione del vincolo d'uso civico di pascolo su parte dell'area interessata.

Che sono stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di rito.

Che a seguito di trasmissione, con nota prot. 42292 del 28.7.2004 del verbale definitivo della conferenza, non sono pervenuti motivati dissensi.

Che con nota prot. 27473 del 20.5.2005 l'Amministrazione Comunale di Rieti ha consegnato alla Regione Lazio gli atti relativi a quanto sopra.

677 26 LUG. 2005 *dur*

Che il Comune di Rieti ha iniziato la procedura di liquidazione richiesta dalla Dir.reg.le Agricoltura, come da nota prot. 28914 del 23.5.2005.

PRESO ATTO

Del verbale della Conferenza di servizi del 08.7.2004

Dei seguenti pareri:

- Determinazione n. 1264 del 03.12.2002 della Regione Lazio – Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile, Area 4 A - Autorizzazione con condizioni a movimenti terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico confermata con Determinazione n. B0069 del 20.01.2004 della Regione Lazio – Dipartimento Territorio- Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area Difesa del Suolo;
- Regione Lazio – Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile, Area 8 Difesa del Suolo – Servizio Geologico Regionale - Parere favorevole con condizioni reso con nota prot. n. D2/2A/08/184163 Fascicolo n. 3303 del 03.12.2003;
- Regione Lazio - Dir.reg.le Agricoltura Area Usi civici - Nulla osta con prescrizioni reso in conferenza di servizi del 08.7.2004.
- Regione Lazio - Dir.reg.le Urbanistica – Parere favorevole reso in conferenza di servizi del 08.7.2004.
- AUSL Rieti – parere favorevole con condizioni reso con nota prot. n. 3084/04 del 24.9.2004;

Dell'allegato schema di Accordo di Programma;

VISTO

Il progetto costituito dai seguenti elaborati, approvati con DCC n. 14 del 08.3.2002 ed esaminati favorevolmente nel corso della conferenza di servizi del 08.7.2004:

1. Piano particellare di esproprio;
2. Relazione tecnica;
3. Tavola 1 - Aerofotogrammetria;
4. Tavola 2 - Stralcio aerofotogrammetria;
5. Tavola 3 - Inquadramento urbanistico dell'intervento
6. Tavola 4 - Stralcio P.T.P.;
7. Tavola 5 - Planimetria catastale;
8. Tavola 6 - Pianta con sezioni;
9. Tavola 7 - Planimetria quotata;
10. Tavola 8 - Sezioni 1-2-3;
11. Tavola 9 - Sezioni 4-5-6;
12. Tavola 10 - Sezioni 7-8-9;
13. Tavola 11 - Particolari costruttivi;
14. Tavola 12 - Planimetria disposizione piante;
15. Indagine Geologica;
16. Indagine Geologico-Geotecnica
17. Indagine vegetazionale;
18. Studio di inserimento paesaggistico.



CONSIDERATO

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale si approverà il progetto in variante urbanistica e di conseguenza l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento muterà la propria destinazione urbanistica da Zona Agricola a "F2" a zona impianti tecnologici "S1", nonché la creazione di una zona di rispetto assoluto "G2" con vincolo di inedificabilità, circostante l'area destinato all'impianto, della larghezza di 100 metri

VISTI

677 26 LUG. 2005 *De*

L'allegato schema di Accordo di Programma.
Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

RITENUTO

Di aderire all'Accordo di Programma medesimo.

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione sito in Rieti - frazione di Sant'Elia - in variante allo strumento urbanistico del Comune di Rieti.

28 LUG. 2005



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi



REGIONE LAZIO



COMUNE DI RIETI

ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art.34 del Dlgs. n.267/2000 per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'impianto di fitodepurazione sito in Rieti - frazione di Sant'Elia - in variante allo strumento urbanistico del Comune di Rieti.

PREMESSO

Che il Comune di Rieti intende realizzare un impianto di fitodepurazione a servizio della frazione di Sant'Elia.

Che il tecnico incaricato dal Comune di Rieti, Ing. Silvio Fabrizi, ha redatto il progetto preliminare, definitivo - esecutivo dell'intervento in parola.

Che ai proprietari dei terreni interessati dagli espropri è stato comunicato con nota prot. n. 3004 del 18.01.2002, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 7.08.1990, l'avvio del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera in oggetto;

Che i medesimi proprietari non hanno presentato nessuna osservazione in merito;

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08.3.2002 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto, ai sensi della legge 03.01.1978 n°1.

Che a seguito di pubblicazione avvenuta dal 18.03.2002 al 28.03.2002, non sono pervenute osservazioni.

Che con la medesima deliberazione, oltre all'approvazione del progetto preliminare dei lavori in esame, si è dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e l'urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge;

Che è necessario mutare la destinazione urbanistica dei terreni da zona agricola - "F2" a zona impianti tecnologici "SI", nonché la creazione di una zona di rispetto assoluto "G2" con vincolo di inedificabilità, circostante l'area destinato all'impianto, della larghezza di 100 metri;

Che il Comune di Rieti con nota prot. 29381 del 17.06.2002 ha richiesto alla Regione Lazio - Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza, la promozione di un accordo di programma convocando con successiva nota, prot. n. 33700 del 16.6.2004, una Conferenza di Servizi per la conclusione dell'iter procedurale finalizzato all'accordo di programma per la realizzazione delle opere in progetto;

Che detta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 08.07.2004 con la prescrizione di pervenire alla affrancazione del vincolo d'uso civico di pascolo su parte dell'area interessata.

Che sono stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di rito.

Che a seguito di trasmissione, con nota prot. 42292 del 28.7.2004 del verbale definitivo della conferenza, non sono pervenuti motivati dissensi.

Che con nota prot. 27473 del 20.5.2005 l'Amministrazione Comunale di Rieti ha consegnato alla Regione Lazio gli atti relativi a quanto sopra.

Che il Comune di Rieti ha iniziato la procedura di liquidazione richiesta dalla Dir.reg.le Agricoltura, come da nota prot. 28914 del 23.5.2005.

PRESO ATTO

Del verbale della Conferenza di servizi del 08.7.2004

Dei seguenti pareri:

- Determinazione n. 1264 del 03.12.2002 della Regione Lazio Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile, Area 4° - Autorizzazione con condizioni a movimenti terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico confermata con Determinazione n. B0069 del 20.01.2004 della Regione Lazio - Dipartimento Territorio- Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area Difesa del Suolo;
- Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile, Area 8 Difesa del Suolo - Servizio Geologico Regionale - Parere favorevole con condizioni reso con nota prot. n. D2/2A/08/184163 Fascicolo n. 3303 del 03.12.2003;
- Regione Lazio - Dir.reg.le Agricoltura Area Usi civici - Nulla osta con prescrizioni reso in conferenza di servizi del 08.7.2004.
- Regione Lazio - Dir.reg.le Urbanistica - Parere favorevole reso in conferenza di servizi del 08.7.2004.
- AUSL Rieti - parere favorevole con condizioni reso con nota prot. n. 3084/04 del 24.9.2004;

Che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. _____ del _____ ha aderito ai contenuti dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 autorizzando il Presidente a sottoscrivere il medesimo e che pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. Piero Marrazzo, il Comune di Rieti rappresentato dal Sindaco p.t. Giuseppe Emili, convengono quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto esecutivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

19. Piano particellare di esproprio;
20. Relazione tecnica;
21. Tavola 1 - Aerofotogrammetria;
22. Tavola 2 - Stralcio aerofotogrammetria;
23. Tavola 3 - Inquadramento urbanistico dell'intervento
24. Tavola 4 - Stralcio P.T.P.;
25. Tavola 5 - Planimetria catastale;
26. Tavola 6 - Pianta con sezioni;
27. Tavola 7 - Planimetria quotata;
28. Tavola 8 - Sezioni 1-2-3;
29. Tavola 9 - Sezioni 4-5-6;

- 30. Tavola 10 - Sezioni 7-8-9;
- 31. Tavola 11 - Particolari costruttivi;
- 32. Tavola 12 - Planimetria disposizione piante;
- 33. Indagine Geologica;
- 34. Indagine Geologico-Geotecnica
- 35. Indagine vegetazionale;
- 36. Studio di inserimento paesaggistico.

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rieti limitatamente alle sole aree interessate dagli interventi da zona agricola – "F2" a zona impianti tecnologici "S1", nonché la creazione di una zona di rispetto assoluto "G2" con vincolo di inedificabilità, circostante l'area destinato all'impianto, della larghezza di 100 metri.

Articolo 3

Detta realizzazione deve avvenire conformemente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni dettate dagli Enti competenti :

Regione Lazio – Dipartimento Territorio- Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area 4/A

1. Siano rispettate tutte le indicazioni forniture nella relazione geologica a firma del Geologo Enca Mancosu allegata all'istanza che non contrastino con quelle che seguono;
2. I movimenti terra siano limitati allo stretto necessario e che il materiale da rimuovere e proveniente dagli scavi e dalle demolizioni venga riutilizzato per quanto possibile nei rilevati da realizzare e quello in esubero venga smaltito in discarica autorizzata;
3. Siano utilizzati mezzi meccanici di adeguate dimensioni e siano realizzate tutte le opere provvisorie definitive di sostegno ed idrauliche atte a garantire la stabilità del suolo, e venga eseguito un idoneo sistema di drenaggio delle acque;
4. che il terreno intorno alle vasche venga prontamente inerbito, così come le scarpate. Sia messo in opera una mascheratura arborea.
5. Tutte le scarpate che si verranno a formare dovranno essere inerite ed inverdite con specie erbacee, arbustive ed arboree in maniera mista sopra un adeguato riporto di strato vegetale stabilizzato, il piede delle suddette scarpate dovrà essere messo ed adeguata sicurezza;
6. Qualora durante e successivamente lo svolgimento dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di degrado ambientale o di turbativa dell'assetto idrogeologico come conseguenza dell'opera stessa, il Comune è obbligato a realizzare le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte dagli Organi Competenti;
7. Il Comune sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza e di tutti i danni, che a seguito dei lavori eseguiti, derivino all'assetto idrogeologico;
8. Nel caso in cui le particelle interessate dell'opera dovessero cambiare la loro destinazione d'uso rispetto allo strumento urbanistico vigente, il progetto dovrà essere valutato secondo la normativa stabilita dalla D.G.R. 2469 del 18.5.99; sia verificata l'applicazione delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche (D.M: LL.PP. 11.3.88, Circ. LL.PP. 24.9.88 n. 30488, D.M. LL.PP. 12.2.82, Circ. LL.PP. 14.5.82 nb. 2263 l. D.M.LL.PP. 24.1.86, D.G.R. 2649 del 18.05.99).

Regione Lazio – Dipartimento Territorio- Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area 8 Difesa del Suolo – Servizio Geologico Regionale

1. Siano rispettate tutte le indicazioni scritte e cartografiche riportate nelle relazioni geologica e negli elaborati a corredo dell'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato nelle prescrizioni che seguono;
2. Nella fase preliminare alla realizzazione dell'opera, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi geognostici ubicati in maniera da ottenere una visione della situazione geologico-strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi

alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla costruzione.

3. Le fondazioni dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico secondo quanto disposto dall'Ordinanza PCM 3274/03. Dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto;
4. Siano realizzate idonee opere di regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare qualsiasi fenomeno di dissesto indotto, d'erosione accelerata/lineare e fenomeni di impaludamento nelle porzioni topograficamente depresse;
5. Il materiale di risulta non utilizzato per le sistemazioni dei lotti dovrà essere messo a dimora in discarica autorizzata. Si devono evitare gli accumuli di terreno lungo i versanti che sono facilmente erodibili e mobilizzabili per eventi esterni (agenti meteorici, eventi sismici etc)
6. La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;
7. Ogni intervento di adeguamento e miglioramento sismico dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica come di seguito riportate:
 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
 - DGR Lazio 766 del 01.08.2003 "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni"
 - D.M. LL.PP. 11.03.88 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce. La stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - Circolare Min. LL.PP. del 24.09.88 n. 30488 riguardante le istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.03.88;
 - Circolare dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n. 3317 del 29.10.80 n. 2950 del 11.09.82 e n. 769 del 23.11.82;

AUSL Rieti

- L'impianto sia al servizio di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche;
- Per i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue si impone l'obbligo del rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il proprietario dovrà mantenere in efficienza l'impianto in modo da non inquinare; si impone l'obbligo del rispetto dell'art. 3 comma 6 e art. 45 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R. del Lazio. Tale pubblicazione comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 T.U. Espropri, sulla totalità delle aree destinate alle opere pubbliche, determinando altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed interventi previsti sulle medesime aree, ex artt. 34 D. Lgs. 267/2000 e 12 T.U. Espropri.

Articolo 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione Lazio, o suo delegato, che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Articolo 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale di Rieti entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza.

Roma.....

Per il Comune di Rieti
il Sindaco Giuseppe Emili

Per la Regione Lazio
il Presidente Pietro Marrazzo



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.